



Sentenza n. 07/24

R.G. TRIB. FED. 2/2024

(Proc. P.F. 48/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 7 del mese di marzo 2024, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stefano Feltrin - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del **signor Francesco LETTIERI (tess. RunCard n. 411219)**:

- per aver falsificato e prodotto documentazione medica necessaria per la partecipazione a manifestazione FIDAL in spregio alle normative federali ed ai principi ordinari e di diritto sportivo. Violazione artt. 6 Statuto Federale, art. 1 comma 1, 2 e 13 R.G. FIDAL; art. 2 comma 1, 2 e 3 R.G. FIDAL, art. 10 Codice di Comportamento Sportivo CONI. Si contestano le aggravanti ex art. 9 comma 3 lett. d), e), k) R.G. FIDAL.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30 agosto 2023 il signor Pasquale Pizzano, amministratore della Società Gare Podistiche, trasmetteva alla Procura Federale una segnalazione avente ad oggetto la falsificazione del certificato medico da parte del signor Francesco Lettieri, atleta tesserato RunCard. In particolare, allegata alla segnalazione, vi era la schermata relativa alla procedura di iscrizione della gara in programma per il giorno 3 settembre 2023 in Montesarchio. Dal documento era possibile rinvenire, altresì, la data dell'effettuata richiesta (29 agosto 2023 ore 15:21) nonché l'indirizzo IP del dispositivo attraverso il quale era stata effettuata la richiesta. Il signor Pizzano, che immediatamente rilevava la manomissione del certificato medico allegato alla richiesta, si attivava sollecitando riscontro da parte del medico firmatario del certificato. Il professionista riscontrava, informando che non era presente negli archivi del centro medico la visita, tantomeno il rilascio del certificato, evidenziando inoltre che, in data 25 agosto 2023, il centro medico risultava addirittura essere chiuso per ferie. Dopo aver avviato le indagini in data 18 settembre 2023, la Procura Federale provvedeva ad acquisire il materiale istruttorio e disponeva le necessarie audizioni, all'esito delle quali emetteva intenzione di procedere





a deferimento e successivo deferimento del signor Francesco Lettieri per le violazioni sopra emarginate.

Il Lettieri si costituiva tramite il proprio difensore, depositando memoria, attraverso la quale evidenziava: la non effettuazione dell'iscrizione alla competizione oggetto del presente procedimento per concomitanti impegni personali e, nello specifico, consistiti nella partecipazione al matrimonio di un proprio amico, celebratosi nella medesima giornata della gara; l'impossibilità di procedere all'iscrizione considerata la corrispondenza dell'orario di effettuazione della stessa con il turno di lavoro del Lettieri, provato per timbratura; il furto di identità, rispetto al quale allegava denuncia sporta ai carabinieri, attraverso il quale soggetti non identificati si sarebbero impossessati della casella di posta elettronica e dell'e-mail del Lettieri, utilizzando la stessa impropriamente, anche per iscriverlo alla gara di Montesarchio del 3 settembre 2023, allegando altresì una certificazione medica falsa e, al solo fine di nuocere allo stesso e provocare un danno ingiusto al medesimo - circostanza evincibile, secondo la difesa, dalla palese manomissione e falsificazione del documento medico. Tale episodio, a dire della difesa del Lettieri, si inserirebbe all'interno di alcune azioni intimidatorie e lesive che avrebbero visto lo stesso deferito vittima, nel 2022, del danneggiamento della propria auto e della sottrazione - dal proprio ufficio - del portafoglio con all'interno la patente di guida, il cui numero viene indicato sulla falsa certificazione medica prodotta. Evidenziava, inoltre, come la geolocalizzazione dell'indirizzo IP, dal quale si evincerebbe la responsabilità del Lettieri quale autore dell'invio del certificato, non avrebbe alcuna attendibilità statica ma meramente dinamica. La difesa chiedeva l'ammissione di prova testimoniale a supporto e a conferma di quanto sostenuto e concludeva chiedendo il proscioglimento del Lettieri per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale Federale fissava udienza per il giorno 7 marzo 2024 mediante collegamento da remoto. Presenti all'udienza il deferito e il suo difensore, avv. Marco Paduano. Per la Procura Federale, presente il Procuratore Federale, avv. Maria Cecilia Morandini. Dopo introduzione del procedimento da parte del Componente Relatore, prendeva la parola la Procura Federale evidenziando *in primis* la corrispondenza dell'e-mail che avrebbe trasmesso la certificazione medica falsa all'indirizzo di posta elettronica del deferito e che la sollecitazione a sporgere querela per i presunti reati commessi per l'abuso perpetrato da parte di terzi soggetti nell'accesso alla casella di posta, sia stata incentivata dalla stessa Procura Federale, in occasione della prima audizione del Lettieri, circa un mese dopo il presunto furto di identità, circostanza che farebbe pensare che, in assenza di tale sollecito, alcuna segnalazione alle autorità competenti sarebbe stata effettuata. Sottolinea la Procura Federale, inoltre,





come, a seguito dell'invio del certificato medico falso venivano richieste dall'organizzazione della gara, sempre all'e-mail del Lettieri, spiegazioni in merito allo stesso documento, rimaste prive di risposta. La Procura Federale si riservava le conclusioni all'esito della discussione. In udienza, il Lettieri, su domande a chiarimento del Tribunale, sosteneva di non aver segnalato nella denuncia querela l'episodio specifico dell'invio del certificato medico falso attraverso la sua e-mail, circostanza che addebitava a mera dimenticanza e omissione. Dichiarava sempre il Lettieri di non aver alcuna certificazione medica precedente non avendone mai conservato copia nonché la difficoltà nel reperirle poiché il medico del tempo sarebbe in pensione e, pertanto, non più in servizio, ed inoltre dichiarava che i propri certificati di idoneità agonistica non erano reperibili presso la ASD Napoli Sport Events, società presso la quale era tesserato. Sempre su specifica domanda del Tribunale, il Lettieri dichiarava di non avere alcuna idea di chi potesse aver falsificato il documento medico e con esso potesse aver provveduto all'iscrizione per proprio conto alla gara. Il difensore del deferito sosteneva, di contro, che la mancata tempestiva denuncia derivava dal fatto che il Lettieri credeva di essere innocente e di non aver commesso alcun fatto che potesse comportare al suo deferimento. Con riferimento al fatto contestato, la citata difesa precisava ancora come il Lettieri non avrebbe mai potuto né voluto partecipare alla competizione e che, se avesse voluto, non sarebbe stato difficile per lo stesso eseguire una visita medica, lavorando egli stesso presso struttura sanitaria. La difesa concludeva chiedendo il proscioglimento del proprio assistito, insistendo per la prova testimoniale, così come articolata nelle memorie. La Procura Federale, rinviando alle contestazioni di cui al deferimento, concludeva chiedendo l'applicazione di giorni 40 (quaranta) di sospensione dall'attività agonistica. La Procura Federale, inoltre, precisava di non contestare quanto contenuto nei capitoli di prova formulati per l'ammissione della prova testimoniale da parte della difesa del deferito.

Al termine dell'udienza, previo espletamento delle formalità necessarie per il rispetto del contraddittorio e il corretto svolgimento dell'udienza da remoto, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, sull'ammissione della prova per testi, il Tribunale Federale ritiene la stessa, così come formulata, ininfluyente ai fini del decidere stante anche la non contestazione da parte della Procura Federale del contenuto dei capitoli stessi.

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel presente procedimento, il Tribunale Federale ritiene che alcun elemento utile, dotato di forza probante tale da contrastare le accuse di cui al presente



procedimento, sia stato portato all'attenzione di questo Organo Giudicante al fine di poter escludere la responsabilità del deferito.

Il tesserato risponde delle violazioni disciplinari di cui al deferimento per essersi iscritto ad una competizione FIDAL, utilizzando la propria casella di posta elettronica ed allegando allo stesso messaggio di posta, unitamente alla scheda di iscrizione ed alla copia della propria tessera RunCard, un certificato medico falso o, meglio, contraffatto in quanto riportante intestazione e dati reali di uno specialista in medicina dello sport. Lo stesso specialista, sentito per confermare l'autenticità del documento, riteneva di dover procedere a verifiche presso gli archivi del proprio centro di medicina dello sport, al cui esito escludeva visite mediche in favore del deferito, signor Lettieri, evidenziando, altresì, la chiusura del centro per la data indicata nello stesso documento.

Orbene, il deferito sostiene che tale fatto sia da addebitarsi ad un accesso abusivo al suo sistema informatico o comunque all'uso da parte di terzi soggetti della sua casella di posta con una sostituzione di persona. Tali soggetti, pertanto, si sarebbero adoperati, al solo fine di nuocere al Lettieri: a) individuando una gara alla quale iscrivere lo stesso a sua insaputa, b) allegando copia della sua tessera RunCard, c) compilando una scheda di iscrizione e, come non bastasse, d) falsificando un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica e intestandolo al Lettieri stesso. La ragione sottesa a tutta questa illecita e, si può dire, complessa macchinazione, a dire del deferito, sarebbe stata diretta a consentire una rapida individuazione della falsificazione del certificato e, pertanto, un ingiusto addebito e conseguenti ripercussioni in capo allo stesso deferito. Sebbene la ricostruzione sopra individuata appare già *prima facie* poco verosimile, per la complessa e grave dinamica a fronte di una solo ipotetica finalità, valutabile *ex ante*, di causare un danno, questo Tribunale è stato comunque chiamato ad accertare i fatti di causa e a valutare gli elementi a discarico prodotti dal deferito. In particolare è necessario comprendere le ragioni che possano spingere soggetti non identificati ad impossessarsi di una casella di posta per iscrivere un tesserato ad una gara, allegando documenti e una certificazione medica falsa. Tali fatti ed episodi troverebbero ragione, per il Lettieri, in una sorta di attività persecutoria in suo danno che si sarebbe palesata in alcuni precedenti risalenti al 2022 e consistiti nel furto del portafoglio, si sottolinea regolarmente denunciato, e nel danneggiamento doloso della propria auto. Nel 2024, pertanto, sempre in suo danno, sarebbe stata architettata la falsa iscrizione ad una gara e la falsa allegazione della documentazione medica al solo fine di danneggiarlo ancora.



Sul punto, occorre evidenziare, che neppure il deferito è stato in grado di indicare le motivazioni specifiche per le quali un soggetto terzo e rimasto non identificato, avrebbe potuto ideare un'azione diretta ad iscriverlo ad una competizione, falsificando altresì una certificazione medica. L'unica spiegazione fornita dal deferito è relativa ad una tale e palese falsificazione che avrebbe comportato certamente le immediate ripercussioni sul Lettieri. In relazione a tale presunta evidenza di un c.d. falso grossolano, vi è da osservare che, sebbene il certificato sia stato prontamente accertato come falso dall'attento organizzatore avvezzo a tali verifiche, in prima battuta anche lo stesso medico specialista, riportato come "firmatario" del documento contraffatto, non ne rilevava *ictu oculi* la falsità ma procedeva ad avviare delle verifiche presso l'archivio del proprio Centro di Medicina al fine di appurare la presenza di visite mediche in favore del Lettieri nella giornata indicata. Tale aspetto rileva, quantomeno, limitatamente e in contrapposizione con quanto asserito dal deferito circa la presenza di una contraffazione palese, unica che, a suo dire, poteva, da una valutazione prognostica, essere diretta a nuocere con assoluta certezza al Lettieri. In realtà da quanto sopra esposto, tale automatismo, tale certezza che il piano illecito potesse creare un danno immediato e diretto al deferito, consentendo ingiustamente di accusarlo di falso, viene grandemente ridimensionata dall'attitudine del certificato ad ingannare il ricevente sulla sua autenticità. La considerazione che precede, tuttavia, non può certamente da sola essere sufficiente a determinare il convincimento di questo Organo Giudicante, che ha valutato compiutamente tutti gli elementi a scarico prodotti dal deferito. Entrando nell'analisi degli stessi, fatto salvo quanto sopra già evidenziato, la circostanza che il Lettieri non avrebbe potuto partecipare alla gara perché invitato lo stesso giorno ad un matrimonio di un amico nonché il fatto che lo stesso, durante le ore di invio del certificato falso e dell'iscrizione alla gara, fosse impegnato sul luogo di lavoro, risultano essere mere argomentazioni che, in assenza di ulteriori elementi di concretezza, non consentono da soli di assurgere a valenza di prova a scarico circa l'esclusione dalle responsabilità addebitate al deferito.

Sotto il profilo documentale deve rilevarsi, altresì, che nella denuncia-querela sporta dal deferito solo a seguito della scoperta dell'apertura di un'indagine sportiva e, pertanto, di un procedimento disciplinare federale, lo stesso riferisce di generiche difficoltà di accedere ad alcune piattaforme attraverso la sua e-mail e l'iscrizione ad alcuni siti. In ultimo, e solo in ultimo, riferirà circa anche una sempre generica iscrizione ad una gara a sua insaputa ("*...ed infine l'iscrizione ad una gara podistica di cui non avevo mai chiesto di partecipare*". cfr. verbale denuncia querela Legione Carabinieri Campania del 11 ottobre 2023). Tale laconica indicazione presente nella denuncia





querela, nulla aggiunge, con tutta evidenza, sull'illecita allegazione alla detta iscrizione-gara di una certificazione medica falsa a suo nome. Sul punto, e su espressa domanda di chiarimenti in sede di dibattimento, lo stesso deferito confermerà di non aver mai denunciato l'episodio dell'allegazione della falsa certificazione medica per mera dimenticanza. Non è compito di questo Tribunale indagare sulle motivazioni che hanno spinto il deferito ad omettere in una denuncia alle autorità competenti il ben più grave reato che sarebbe stato perpetrato in suo danno, e si evidenzia a suo nome, con appunto l'allegazione di un certificato medico falso, ma non vi è alcun dubbio che tale omissione non consente oggi di valutare neppure rilevanti prese di posizione in sede ordinaria del deferito rispetto al fatto reato che lo stesso ritiene essere stato commesso a suo esclusivo danno e con il solo intento, perché altri oggettivamente non se ne ravvisano, di nuocere allo stesso.

Nel merito della valutazione degli elementi probatori, si evidenzia che la verifica dell'attendibilità delle fonti di prova ricade nell'attività di valutazione e selezione da parte del Collegio Giudicante delle risultanze istruttorie nel suo complesso senza che si renda necessario confutare ogni deduzione difensiva, deduzioni che nel presente procedimento, tuttavia, non hanno in alcun modo escluso in maniera inequivocabile la responsabilità del deferito nell'effettuazione dell'iscrizione attraverso la sua e-mail.

Sulla valutazione della prova è opportuno evidenziare come il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul punto più volte, stabilendo che "*(...) è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.*" (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016).

Nel caso che ci occupa ci troviamo davanti ad un'iscrizione ad una gara attraverso l'e-mail di un tesserato, con l'allegazione di un certificato medico contraffatto in suo favore e riportante i suoi dati, certificato comunque necessario alla iscrizione stessa. Da altro punto di vista, sotto il profilo





difensivo, vi sono argomentazioni a supporto di un'assenza di volontà/possibilità di partecipare alla gara e una denuncia dalla quale non emerge alcun riferimento alla falsificazione di un certificato medico effettuata utilizzando abusivamente ed illegalmente dati personali del tesserato. Dalla comparazione di tali elementi emerge chiaramente che il Lettieri non ha assolutamente sconfessato le accuse rivolte allo stesso, né all'interno nel procedimento sportivo, né attraverso l'acquisizione della denuncia-querela presentata all'autorità ordinaria competente, denuncia, come sopra detto, priva di ogni riferimento alla ben più grave contraffazione di un documento rispetto alla mera iscrizione ad una gara (alla quale, tra l'altro, il Lettieri, a suo dire, non avrebbe comunque mai partecipato, vanificando pertanto ogni effetto connesso e conseguente).

Tali elementi non consentono a questo Tribunale Federale di pervenire ad una sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto e anzi, il contraddittorio dibattimentale ha contribuito a fare emergere ulteriori elementi che non rafforzano la posizione difensiva del deferito ma corroborano ancor più la tesi accusatoria della Procura Federale avanzata nell'atto di deferimento.

Tuttavia, ancora volendosi interrogare sul *quantum* di prova gravante in capo alla difesa, superando il sopra indicato indirizzo del Collegio di Garanzia del CONI, anche alla luce dei principi ordinari della presunzione di non colpevolezza e del principio del ragionevole dubbio, si deve ritenere che nessun elemento sia stato dedotto in giudizio perché possa, allo stato degli atti e all'esito del dibattimento, escludere la responsabilità dell'odierno deferito.

Nel procedimento disciplinare sportivo, così come accade d'altro canto nel procedimento penale, è la colpevolezza del deferito, o dell'imputato nel rito ordinario, l'oggetto di accertamento. È la colpevolezza dell'imputato il *thema probandum* del procedimento, non la sua innocenza. Di conseguenza, nel procedimento che ci occupa, oggetto del procedimento è l'accusa diretta al Lettieri di essersi iscritto con le proprie credenziali di posta elettronica ad una competizione FIDAL allegando una falsa certificazione medica. Questo resta il fatto contestato nel deferimento e tale è rimasto anche a seguito delle difese e del contraddittorio che nulla hanno aggiunto concretamente al fine di confutare gli addebiti.

Si evidenzia, altresì, che agli atti del procedimento vi è anche l'indicazione dell'indirizzo IP del dispositivo elettronico dal quale sarebbe stata inviata l'iscrizione. È pur vero che la difesa ne ha messo in dubbio l'attendibilità quale dato ai fini dell'identificazione dello strumento informatico, e questo Tribunale ritiene di non dover e poter dare a tale elemento una valenza tecnico-informatica assoluta ma è senza dubbio necessario evidenziare che l'attivazione di un procedimento penale con l'esatta



indicazione nella querela dei fatti relativi all'odierno procedimento, avrebbero potuto consentire all'organo accertatore, e al Lettieri, di poter risalire al provider che ha fornito l'accesso al web, dimostrando la propria estraneità ai fatti. L'Autorità Giudiziaria può infatti emettere un decreto di "acquisizione dei file di log" che può consentire di scoprire l'intestatario del contratto di connessione dimostrando a quale profilo internet sia intestato l'indirizzo IP. Tale accertamento, purtroppo, non è mai stato attivato dal Lettieri che, come sopra già ricordato, nella propria denuncia-querela non ha menzionato l'uso illecito della sua e-mail specificatamente finalizzato all'allegazione di una certificazione medica falsa, ma riportante correttamente i propri dati personali. Il deferito, pertanto, non ha denunciato il furto d'identità da parte di colui che avrebbe usurpato per poi trasmettere con la sua e-mail un falso certificato a suo nome e, nel presente procedimento, non ha fornito alcun elemento concreto dal quale dedurre che quella e-mail di iscrizione, e i relativi allegati, non provenissero dallo stesso. Anche il numero di patente indicato, inoltre, come è emerso durante il dibattimento, corrisponde a quello del documento di guida ad oggi in possesso e in uso del Lettieri, non potendosi riferire in via esclusiva, pertanto, a documento precedentemente sottratto e per il quale anni addietro era stata presentata querela per furto.

Si ritiene pertanto violato l'art.1 del Regolamento di Giustizia il quale stabilisce che: *“Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all’osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport. 2. L’ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.”*. Evidente, altresì, la potenzialità del comportamento, poiché fermatasi nella fase del tentativo, di alterare, per il mezzo di certificazione non veritiera, il risultato della competizione attraverso una partecipazione illegittima alla gara oggetto del presente procedimento violando l'art. 2 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Stessa valutazione deve riservarsi al mancato rispetto delle norme precettivo-giuridiche in tema di corretta partecipazione alle gare, anche per atleti RunCard, con violazione compiuta in stretta connessione con il profilo agonistico e, pertanto, con conseguente violazione dell'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL.





Al fine di valutare la sanzione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia Fidal, si deve tenere conto della gravità della violazione regolamentare valutando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, lo status dell'agente, il possesso di qualità personali utili ad evitare il fatto disciplinarmente rilevante e, in ultimo, le motivazioni della condotta. Nel caso di specie si ritiene, tuttavia, le contestazioni mosse dalla Procura Federale di particolare rilevanza tali da non consentire di concordare con le richieste formulate. Sotto il profilo sanzionatorio, pertanto, considerata la gravità dei fatti così come contestati nell'atto di deferimento, si ritiene congrua l'applicazione della squalifica di giorni ottanta, ex art. 5 comma 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL, sanzione comprensiva dell'aumento di un terzo per il ricorrere delle contestate circostanze aggravanti ex art 9, co.3, lett. e) e lett. k).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, visti i fatti contestati e l'atto di deferimento

APPLICA

a **Francesco Lettieri (tess. RunCard n. 411219)**, ai sensi e per le violazioni degli artt. 6 Statuto Federale, art. 1 comma 1, 2 e 13 R.G. FIDAL; art. 2 comma 1, 2 e 3 R.G. FIDAL, con l'aggravante ex art. 9 comma 3 lett. e), k) R.G. FIDAL la sanzione della squalifica per giorni **ottanta** e così determinati: pena base giorni **sessanta** oltre a giorni **venti** per il ricorrere delle circostanze aggravanti, per complessivi giorni **ottanta** di squalifica.

DISPONE

la rimessione alla Procura Federale degli atti relativi alle dichiarazioni del signor Lettieri in relazione alle dichiarazioni rese in udienza sulla trasmissione e conservazione della documentazione medica – certificati di idoneità agonistica da parte della ASD Napoli Sport Events con la quale era tesserato all'epoca dei fatti e negli anni precedenti, per le eventuali valutazioni di interesse.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino

